

Originale 384

11/2013-1
C.P.
Cum 160 q
Reg. 961/14



IL TRIBUNALE DI ROVERETO

composto dai sig.ri Magistrati:

- Dott. Corrado PASCUCCI Presidente
- Dott. Luca PERILLI Giudice estensore
- Dott.ssa Consuelo PASQUALI Giudice

nella procedura di concordato preventivo n. 11/13,
ha pronunciato il seguente:

**DECRETO DI OMOLOGA
DI CONCORDATO PREVENTIVO**

APPLICATE MARCHE
per € <u>77,10</u>
PER DIRITTI CANCELLERIA
Rovereto, <u>22.10.2014</u>

in seguito ad opposizione ex. art. 180 quarto comma L.F.

Della società **Azzolini Costruzioni Generali s.p.a.** (di seguito: AZZOLINI), con sede in Arco (TN), via Santa Caterina n. 100, P. IVA 00214890220, in persona dell'amministratore unico sig. Marino Azzolini, nato ad Arco (TN) il 04.05.1972 ed ivi residente in via Passione n. 85 (C.F.: ZZL MRN-72E04 A372L); rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso per concordato preventivo, dagli avvocati prof. Marco De Cristofaro del Foro di Padova, Nicola List del Foro di Verona ed Andrea Dalponte del Foro di Rovereto, con domicilio eletto presso di quest'ultimo in Riva del Garda (TN), viale A. Lutti n. 10.

- ricorrente

con l'opposizione di

Zampedri Lorenzo s.r.l. (di seguito: ZAMPEDRI), P.I. 00850660226, in persona del legale rappresentante, signor Lorenzo Zampedri, con sede in Viarago di Pergine Valsugana (TN), via del Montegian n. 46, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di costituzione in opposizione depositato il 31 Maggio 2014, dagli avvocati Andrea Seraglio Forti ed Andrea Mantovani del Foro di Trento, con domicilio eletto in Trentò, via Calepina n. 75 presso lo

studio dell'avv.to Seraglio Forti;

- opponente

Tony Costruzioni s.r.l. (di seguito: TONY), con sede in Trento, via dei Masadori n. 22, P. IVA 01665280226, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante signor Nicola Lorusso, nato ad Altamura (BA) il 04.05.1972 e residente a Trento, via Ciccolini n. 1, C.F. LRSNCL72E04A225P, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione con atto di opposizione all'omologazione depositata il 31 maggio 2014, dall'avv.to Maurizio Roat del Foro di Trento, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Brennero n. 322;

- opponente

Graeber s.r.l. (di seguito: GRAEBER), in persona del suo legale rappresentante Karl Heinz Graeber, con sede in Chienes (BZ), fraz. Casteldarne im Santi 9, P. IVA 02505300216, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di opposizione all'omologazione di concordato preventivo, dall'avv.to Andrea Postal del Foro di Trento, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, passaggio Zippel n. 2;

- opponente

con la partecipazione del

Commissario giudiziale: dottoressa Floris CARLI, con studio in Arco (TN).

In punto: omologazione di concordato preventivo.

Conclusioni di Azzolini Costruzioni Generali s.p.a.: "Voglia l'ill.mo Tribunale di Rovereto, previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e la validità della domanda, del piano e della proposta di concordato, emettere decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità così come proposto dalla ricorrente, provvedendo alla nomina del comitato dei creditori e confermando per l'esecuzione del piano i termini prospettati dalla debitrice.

Se del caso, qualora la notificazione relativa all'udienza odierna, per qualunque ragione, non fosse andata a buon fine, ordinarsi preliminarmente l'integrazione

del contraddittorio e così fissarsi una nuova udienza di comparizione, assegnando un termine perentorio per la notificazione del provvedimento a coloro i quali la comunicazione non fosse precedentemente giunta a termine di legge”.

Conclusioni di Zampedri Lorenzo s.r.l.: “In via preliminare, voglia l’ill.mo Tribunale adito fissare nuova udienza ai sensi dell’art. 180 L.F. con nuovo termine di notifica a tutti i creditori dissenzienti eventualmente non comparsi e nuovo termine di costituzione, eventualmente mediante rimessione in termini.

Nel merito: previo ogni presupposto accertamento, rigettarsi la domanda di omologazione del concordato preventivo presentata da Azzolini Costruzioni Generali s.p.a., per le motivazioni dedotte in narrativa e per le ulteriori motivazioni che ci si riserva;

per l’effetto dichiararsi il fallimento di Azzolini Costruzioni generali S.p.A.”

Conclusioni di Tony Costruzioni s.r.l.: “Chiede che l’ill.mo Tribunale di Rovereto voglia rigettare la domanda di omologazione del concordato preventivo della società Azzolini Costruzioni Generali s.p.a., corrente in Arco (TN), via Santa Caterina n. 100, P. IVA 00214890220, in persona dell’amministratore unico sig. Marino Azzolini, C.F. ZZLMRN72E04A372L.

Conclusioni di Graeber s.r.l. : “In via preliminare:

1. fissare una nuova udienza ai sensi dell’art. 180 L.F. assegnando ad Azzolini Costruzioni Generali termine per notificare a tutti i creditori dissenzienti non comparsi il decreto di convocazione, nonché a tutti i creditori dissenzienti (anche quelli costituiti, compresa, quindi, Graeber s.r.l.) un nuovo termine di costituzione;

nel merito in via principale,

2. accogliere la presente opposizione all’omologazione del concordato preventivo di Azzolini Costruzioni generali S.p.A., rigettando la domanda in tal senso presentata da detta società;
3. dichiararsi, quindi, il fallimento di Azzolini Costruzioni Generali S.p.A..”

Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato.

In punto: omologa di concordato preventivo.

DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

DELLA PROCEDURA DI PRE-CONCORDATO

Con ricorso depositato il 30 maggio 2013 la società Azzolini Costruzioni Generali s.p.a. (di seguito: AZZOLINI), con sede in Arco (TN), via Santa Caterina n. 100, P. IVA 00214890220, in persona dell'amministratore unico sig. Marino Azzolini, nato ad Arco (TN) il 04.05.1972 ed ivi residente in via Passione n. 85 (C.F.: ZZL MRN 72E04 A372L), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti a margine del ricorso, dagli avvocati prof. Marco De Cristofaro del Foro di Padova ed Andrea Dalponte del Foro di Rovereto, chiedeva di essere ammessa a procedura di pre-concordato.

Con provvedimento del 11.10.2013 il Tribunale di Rovereto ammetteva AZZOLINI alla procedura di pre-concordato assegnando alla stessa, ai sensi del comma VI dell'art. 161 della L.F. termine fino al 10.10.2013, poi prorogato su richiesta della società di ulteriori 60 giorni, per presentare la proposta il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo 161, stabilendo altresì che la società dovesse depositare ogni 15 giorni presso la cancelleria del Tribunale un resoconto di tutte le entrate e le uscite degli atti giuridici che potessero incidere sulla consistenza del patrimonio sociale e provvedendo altresì a nominare un commissario giudiziale nella persona della dottoressa Floris Carli.

La società osservava gli obblighi informativi.

DELLA FASE DI AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO

In data 9 Dicembre 2013, la società, con l'assistenza dell'avv.to prof. Marco De Cristofaro del Foro di Padova, dell'avv.to Nicola List del Foro di Verona e dell'avv.to Andrea Dal Ponte del Foro di Rovereto nonché del dottore commercialista Ivano Di Croce di Verona, depositava piano di concordato preventivo con continuità aziendale e proposta ai creditori.

La società, operante prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, presentava un piano "con finalità conservativa" che prevede il mantenimento dell'attività produttiva e la continuità aziendale ed in particolare: il completamento dei cantieri aperti e la monetizzazione delle "rimanenze" (costituite in parte da S.A.L. già chiusi ma non ancora liquidati dalle stazioni appaltanti e dal "portafoglio commesse") e delle ingenti "riserve" relativi a cantieri chiusi ed in corso di completamento. A fronte dell'incasso della liquidità di cui sopra, la società prevede il superamento della crisi d'impresa tramite la ristrutturazione del suo debito con una proposta ai creditori e al contempo un ridimensionamento dei costi.

Nel presentare la proposta, ai creditori la società ha suddiviso questi creditori in 8 classi (pagine 27-28 del ricorso) a secondo della qualità del credito e dei tempi di soddisfacimento.

Quanto ai pagamenti dei creditori la proposta prevede quanto segue:

- pagamento integrale delle spese di procedura, delle quali la metà entro la fine del corrente anno e la residua parte al termine della procedura.
- Pagamento integrale dei crediti sorti in corso di procedura ed inerenti la gestione dell'attività aziendale e pagamento dei creditori ritenuti strategici, previo assenso del tribunale, entro la fine del 2014.
- Pagamento integrale dei crediti dei professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione della domanda di concordato preventivo, nella redazione del piano, nonché nell'attestazione dello stesso, ai sensi dell'art. 111 L.Fal. entro la fine del 2014.
- Soddisfacimento integrale dei crediti mediante l'istituto della compensazione
- Pagamento integrale della quota capitale dei crediti dei subappaltatori prededucibili ex Cass. 3402/2012, entro la fine del 2016.
- Pagamento integrale dei crediti concorsuali ex art. 2751 *bis* n. 1 (retribuzione ed indennità di lavoratori subordinati) entro la fine del

2018.

- Pagamento integrale dei crediti concorsuali ex art. 2751 *bis* n. 2 (professionisti) entro la fine del 2018.
- Pagamento del 68% della quota capitale dei crediti concorsuali che vantano diritti di prelazione ex art. 2751bis n. 5 (artigiani) entro la fine del 2018.
- Pagamento integrale della quota capitale dei crediti concorsuali che vantano diritto di prelazione ex art. 182 *ter* comma 1 L.F. entro la fine del 2018.
- Pagamento del 50% della quota capitale dei crediti concorsuali che vantano diritti di prelazione ai sensi dell'art. 2778 nn. 6), 7), 8), 18), e 19, ivi compresi sanzioni ed interessi entro la fine del 2018;
- Pagamento del 8,46% della quota capitale dei crediti chirografari entro la fine del 2018.

La società prevede dunque di dare esecuzione al piano in un termine inferiore a cinque anni.

Trattandosi di un concordato in continuità (art. 186 bis L.F.), la società ha depositato, oltre alla proposta ed al piano attestato, il *budget* finanziario e patrimoniale (*business plan*) e l'attestazione che il piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi fallimentare.

Con nota depositata il 24 gennaio 2014, la società rendeva i seguenti **chiarimenti** richiesti dal Tribunale l'8 gennaio 2014:

- chiariva, quanto ai subappaltatori prededucibili, che la società prevede il pagamento della quota capitale del credito entro la fine del 2016 ed ammetteva che pertanto “potrebbero sussistere i presupposti, in applicazione analogica rispetto a quanto prescritto dall'art. 186 *bis* comma 2 lett. c) per chiamare tali creditori al voto”;
- chiariva il prospetto temporale dei pagamenti previsti dal piano (pagg. 6 e 7 e schema a pagina 8),
- chiariva che i debiti verso i professionisti sono stati esposti al valore

“prudenziale” corrispondente alla pretesa dagli stessi avanzata;

- rendeva chiarimenti sulla convenienza del concordato rispetto all’ipotesi fallimentare;
- chiariva che l’offerta rivolta ai creditori concorsuali deve intendersi quale obbligazione assunta a garantire la soddisfazione della percentuale indicata con l’impegno a migliorarla qualora il “Fondo rischi diversi” di € 900.000,00 e lo stimato debito complessivo nei confronti dei professionisti di € 1.700.000,00 si rivelassero, al termine del quinquennio ipotizzato nel piano, esuberanti”;
- chiariva che la società mette ad disposizione dei creditori tutte le attività indicate e stimate nello stato patrimoniale alla data di riferimento del 30.09.2013 seppure con diverse modalità sottese alla natura del concordato in continuità e cioè:
 - le disponibilità liquide ed i crediti in maniera diretta, tramite la loro liquidazione e destinazione ai creditori;
 - le immobilizzazioni materiali od immateriali in maniera indiretta, stante la loro strumentalità alla prosecuzione dell’attività aziendale.

Con provvedimento del 6 febbraio 2014, il Tribunale di Rovereto ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo con la suddivisione dei creditori nelle seguenti nove classi (di cui sette, ad esclusione della prima e della terza, con diritto di voto) :

- 1) creditori prededucibili, esclusi quelli sub 2, senza diritto di voto.
- 2) Subappaltatori prededucibili ex Cass. 3402/2012 con diritto di voto, in considerazione del pagamento differito (fine 2016)
- 3) Creditori soddisfatti i mediante l’istituto della compensazione senza diritto di voto.
- 4) Creditori ex art. 2751 *bis* n. 1 con diritto di voto in considerazione del pagamento differito (fine 2018).
- 5) Creditori ex art. 2751 *bis* n. 2 con diritto di voto in considerazione del

pagamento differito (fine 2018).

- 6) Creditori privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 5 con diritto di voto (per pagamento parziale e differito).
- 7) Creditori concorsuali che vantano diritto di prelazione ex art. 182 *ter* comma 1 L.F. con diritto di voto in considerazione del pagamento differito (fine 2018).
- 8) Creditori che vantano diritti di prelazione ai sensi dell'art. 2778 nn. 6), 7), 8), 18), e 19, con diritto di voto (per pagamento parziale e differito).
- 9) Creditori chirografari con diritto di voto (per pagamento parziale e differito).

DELLA FASE DI VOTAZIONE

Il concordato riportava i seguenti voti prima, durante e dopo l'adunanza dei creditori fissata per il 29 Aprile 2014:

nella seconda classe

- prima dell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nell'adunanza dei creditori sono stati espressi voti favorevoli per complessivi € 56.364,40 e non sono stati espressi voti contrari;
- nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori erano espressi voti favorevoli per complessivi € 123.276,23 e voti contrari per € 232.149,57;
- all'esito delle operazioni, i voti non espressi erano pari a € 2.593.589,10;

nella quarta classe

- prima dell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori non erano voti favorevoli ed erano espressi voti contrari per complessivi € 11.263,32;
- all'esito delle operazioni, i voti non espressi erano pari a

€ 809.487,96;

nella quinta classe

- prima dell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- all'esito delle operazioni, i voti non espressi erano pari a € 985.115,09;

nella sesta classe

- prima dell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nell'adunanza dei creditori non erano espressi voti favorevoli ed erano espressi voti contrari per complessivi € 2400,00;
- nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori non erano espressi voti favorevoli ed erano espressi voti contrari per € 316.679,86.
- all'esito delle operazioni, i voti non espressi erano pari a € 1.656.684,97.

nella settima classe

- prima dell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- all'esito delle operazioni, i voti non espressi erano pari a € 560.482,21;

nell'ottava classe

- prima dell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nell'adunanza dei creditori non erano espressi voti;
- nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori non erano espressi voti;

- all'esito delle operazioni, i voti non espressi erano pari a € 43.169,80;

nella nona classe

- prima dell'adunanza dei creditori erano espressi voti favorevoli per € 586,34 e contrari per € 2.250,25;
- nell'adunanza dei creditori erano espressi voti favorevoli per € 235,00 e voti contrari per € 2.005.251,84;
- nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori erano espressi voti favorevoli per € 95.125,17 e voti contrari per € 2.063.957,89;
- all'esito delle operazioni, i voti non espressi erano pari ad € 7.369.021,01.

Computati i voti non espressi (e quindi considerati favorevoli alla proposta) ed i voti favorevoli, il concordato ha ottenuto la maggioranza dei voti in tutte le classi aventi diritto di voto e la maggioranza assoluta dei voti nella misura del 75,51% dei voti complessivi (€ 14.289.137,28 tra favorevoli e non espressi su € 18.923.090,01 crediti ammessi al voto).

DELLA FASE DI OMOLOGAZIONE

In seguito all'approvazione del concordato, il Collegio fissava l'udienza del 12 giugno 2014 ore 10.30 per la comparizione del debitore, ai fini della omologazione del concordato.

Con comparsa depositata in cancelleria il 30 Maggio 2014 si costituiva nel giudizio di omologazione la società AZZOLINI che, ricostruendo le fasi della procedura concordataria, evidenziava come la proposta di concordato fosse maggiormente vantaggiosa per i creditori privilegiati falcidiati e per i creditori chirografari rispetto ad altre possibili soluzioni, atteso che essi, in caso di fallimento, vedrebbero soddisfatte le loro ragioni di credito in percentuale inferiore a quella indicata nella proposta di concordato (quanto gli artigiani) oppure non riceverebbero soddisfazione alcuna (quanto ai privilegiati con privilegio inferiore e chirografari) : "difatti il fallimento della società, con la

conseguente perdita di valore delle poste attive e dei cantieri in corso e la conseguente totale disgregazione dell'attività aziendale, avrebbe come esito l'impossibilità di soddisfare i creditori privilegiati ed i creditori chirografari nella percentuale promessa entro il piano di concordato". Quindi la società domandava l'omologazione del concordato senza designazione di un liquidatore giudiziale, trattandosi di concordato in continuità.

In data 31 Maggio 2014 il Commissario Giudiziale, dottoressa Floris Carli depositava parere favorevole all'omologazione del concordato.

Il commissario, tra l'atro, evidenziava, i seguenti aspetti positivi della proposta concordataria:

- il piano di concordato in continuità presentato da AZZOLINI contiene, come previsto dall'art. 186 bis L.F. un'analitica indicazione ei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura;
- "“la scelta da parte del debitore concordatario di un piano di gestione della crisi che implichi la prosecuzione dell'attività d'impresa pare tutelare in modo più appropriato il valore dell'azienda e, di conseguenza, le stesse ragioni dei creditori in quanto il “valore patrimoniale” delle imprese di costruzione si trova sostanzialmente nelle rimanenze costituite da S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) già chiusi ma non ancora liquidati dalle Stazioni Appaltanti e nel “portafoglio commesse”, che esprime la capacità reddituale e di generare flussi positivi dell'impresa in grado di consentire un sufficiente grado di soddisfazione dei creditori concordatari, che non troverebbero invece soddisfazione in una vendita a valori di liquidazione dei beni patrimoniali””;
- “il debitore concordatario ha determinato il profitto realizzabile dalla prosecuzione degli appalti in € 2.467.575,78, che andrebbe interamente perduto nel caso in cui l'attività produttiva venisse interrotta come nel caso di un concordato liquidatorio o di un fallimento”;
- “l'interruzione dell'attività potrebbe, inoltre, pregiudicare la capacità di

ottenere un'equa liquidazione delle riserve, stimate in € 4.406.043,54, per la ragione che le Stazioni Appaltanti sono "maldisposte" nei confronti di un soggetto inadempiente, nel caso in cui le riserve si riferiscano a cantieri in corso di esecuzione, e perché verrebbe meno quella conoscenza storica dei lavori e quella competenza tecnica dell'impresa che è in grado di consentire una efficace trattativa con le Stazioni Appaltanti".

Il Commissario evidenziava anche le seguenti criticità:

- "la fattibilità del piano è connessa non solo all'effettivo realizzo delle voci che compongono il patrimonio del debitore concordatario ma anche la sua capacità imprenditoriale nel proseguire la gestione aziendale in quanto le fonti per provvedere al pagamento dei creditori ante e post procedura concordataria trovano essenzialmente la propria origine nella continuità aziendale. E' necessario che il debitore concordatario si doti di una maggiore efficienza organizzativa e decisionale e ponga come obiettivo primario un veloce incasso dei crediti ed in drastico ridimensionamento dei costi, quest'ultima necessariamente connessa ad un drastico ridimensionamento della struttura ed ad una veloce e proficua definizione del cospicuo contenzioso in essere";
 - "i crediti verso le società immobiliari (società riferibili ai soci del debitore concordatario), nel piano concordatario sono stati svalutati, sulla scorta dello stato di crisi e di mancanza di liquidità delle società debentrici. La predetta svalutazione non deve essere assunta a rinuncia al credito da parte del debitore concordatario, il quale dovrà attivarsi per il recupero del credito verso le società immobiliari (...). L'attività di recupero del credito dovrà riguardare non solo il credito risultante dalle fatture emesse (crediti v. clienti) ma anche il credito iscritto tra le rimanenze e non ancora fatturato. Quest'ultima posta, non considerata nel piano concordatario dal collegio degli estensori, è di elevata entità".
- “Dalla lettura del piano emerge che nel caso in cui in relazione alla

voce “crediti verso immobiliari”, alle altre poste attive nonché alle fonti di liquidità connesse alla prosecuzione dell’attività e non esplicitamente riportate nel piano (es. appalti privati) vi fosse un’eccedenza di liquidità rispetto a quella stimata, e nel contempo il creditore concordatario abbia soddisfatto i creditori nei tempi e nelle percentuali previste dal piano, questa non sarà destinata a soddisfare i creditori non integralmente soddisfatti ma rimarrà nella disponibilità del debitore concordatario”.

- E analogamente , “con riferimento alla voce appalti futuri (...) le risorse realizzabili dall’esecuzione di nuovi cantieri, una volta soddisfatta la percentuale indicata nel piano, non verranno destinate a migliorare la percentuale dei creditori sottoposti a falcidia (artigiani e chirografi), ma rimarrà nella disponibilità del debitore concordatario”.
- “Con riferimento alla voce debiti verso professionisti e fondo rischi (...) il debitore concordatario ha chiarito che, qualora ai professionisti dovessero essere riconosciuti compensi inferiori a quelli stimati e il fondo rischi si rilevasse esuberante, gli importi risparmiati saranno utilizzati per pagare i primi creditori privilegiati non integralmente soddisfatti, e quindi quelli della successiva classe, qualora la prima risultasse, per effetto di tale imputazione, integralmente soddisfatta sino ai chirografi”.

Concludeva il commissario esprimendo parere favorevole all’omologazione.

Con comparsa depositata nella cancelleria del Tribunale il 31 Maggio 2014 presentava **opposizione la società Zampedri Lorenzo s.r.l.** (di seguito: ZAMPEDRI) che, in via preliminare, evidenziava come AZZOLINI avesse notificato via P.E.C. il decreto di convocazione solo il 30 maggio 2014 e quindi un giorno prima della scadenza del termine di costituzione con il fine “di comprimere le facoltà ed i poteri difensivi dei dissenzienti, non consentendo loro di approntare un’appropriata memoria difensiva”.

Nel merito proponeva i seguenti motivi di opposizione:

- si doleva che la società non avesse attestato la garanzia di miglior

soddisfacimento dei creditori nel concordato rispetto all'ipotesi fallimentare ed in particolare nel caso di liquidazione atomistica in ambito fallimentare ed anche rispetto all' "esperibilità ed incidenza di eventuali azioni revocatori";

- si doleva che fosse insufficiente la risposta fornita dal legale della procedura alla richiesta di chiarimenti del Tribunale volta a comprendere il motivo per il quale alle SOA ed alle immobilizzazioni materiali sia stato attribuito un valore di soli € 132.000,00, di gran lunga inferiore al valore di bilancio;
- si doleva del fatto che non vi fosse "alcuna certezza in ordine ai flussi previsti nel *business plan*";
- affermava che fosse inammissibile la falcidia dei creditori privilegiati a vantaggio di quelli chirografari e che tale falcidia fosse ammissibile solo nel caso dell'utilizzo di risorse finanziarie non provenienti dal patrimonio della società debitrice;
- si doleva che fosse stato riconosciuto il privilegio dell'art. 2751 bis n. 5 del codice civile ai creditori che si erano affermati artigiani solo sulla base della loro iscrizione all'Albo degli Artigiani senza la verifica in concreto se si trattasse di creditori aventi titolo all'iscrizione all'Albo;
- si doleva del fatto che i crediti degli studi associati di professionisti avessero ottenuto il riconoscimento del privilegio dell'art. 2751 bis n. 2 sulla base di una considerazione prudenziale della società fondata sul dubbio che le prestazioni fossero state rese da professionisti aderenti all'associazione;
- si doleva che fosse stata considerata in privilegio anche l'IVA dei diversi creditori ammessi in privilegio, esclusi i professionisti, nonostante il privilegio spettasse solo sul ricavato della liquidazione del bene oggetto della prestazione.

Quindi la società opponente rassegnava le conclusioni in epigrafe.

Con memoria depositata in cancelleria il 31 maggio 2014 proponeva

opposizione la società Tony Costruzioni s.r.l. (di seguito: TONY) che, preliminarmente, premettendo di avere ricevuto solo il 30 maggio la notifica, via posta e via P.E.C., del decreto di convocazione e di avere quindi ricevuto la notifica il giorno precedente la scadenza del termine di costituzione, chiedeva di essere rimessa in termini.

Nel merito proponeva i seguenti motivi di opposizione:

- l'opponente lamentava l'esistenza di un ulteriore debito di AZZOLINI verso TONY di cui la società non aveva tenuto conto nel predisporre il piano concordatario: si tratta di un credito di € 178.414,27 fatto valere in giudizio, con ricorso per decreto in giuntivo, da TONY davanti al Tribunale di Trento nei confronti di Immobiliare Resedil s.r.l., che aveva opposto il decreto chiamando in causa la società AZZOLINI sostenendo che il debito fosse riferibile a questa società; la lite pende in primo grado davanti al Tribunale di Trento.

Con memoria integrativa la società TONY sosteneva che AZZOLINI avesse dissimulato l'esistenza di un grosso credito nei confronti della società Edilarcense s.r.l., facente capo ai soci di AZZOLINI e sosteneva che, pertanto, si "rientrerebbe nella previsione dell'art. 73 L.F., con la conseguenza della revoca dell'ammissione alla procedura in presenza della dissimulazione di crediti di terzi e di attivo". Quindi la società TONY rassegnava le conclusioni in epigrafe.

Con memoria depositata in cancelleria il 6 Giugno 2014 proponeva **opposizione all'omologazione anche la società Graeber s.r.l.** (di seguito: GRAEBER), che, in via preliminare di rito, si doleva del fatto che il decreto di convocazione dell'udienza le fosse stato notificato via P.E.C. solo il 30 maggio 2014 e quindi un giorno prima della scadenza del termine di costituzione in giudizio e che ciò rappresentasse una lesione del diritto di difesa; chiedeva pertanto di essere rimessa in termini.

Nel merito la società GRAEBER proponeva i seguenti motivi di opposizione:

- si doleva che fosse stato riconosciuto il privilegio dell'art. 2751 bis n. 5

del codice civile ai creditori che si erano affermati artigiani solo sulla base della loro iscrizione all'Albo degli Artigiani senza la verifica in concreto se si trattasse di creditori aventi titolo all'iscrizione all'Albo;

- si doleva del fatto che AZZOLINI avesse previsto il pagamento differito di oltre un anno per quattro classi di creditori assistiti da privilegio, tra cui i subappaltatori preeducibili, e sosteneva, forte di un recente arresto della giurisprudenza di merito (Tribunale di Padova del 4 Dicembre 2013), che dall'interpretazione degli articoli 160/2, 177 e 186-bis l.f. si ricaverebbe la regola per la quale i creditori privilegiati debbono essere pagati immediatamente dopo l'omologa o in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare e che non sono consentite dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare per il concordato in continuità;
- si doleva che ai subappaltatori in appalti di opere pubbliche fosse stata riconosciuta la preeducazione e contestava la fondatezza della sentenza della Corte di Cassazione n. 3402/12 che aveva ammesso un siffatto privilegio.

All'udienza del 12 Giugno 2014 si costituiva anche la società PI.MA s.r.l. (di seguito: PI.MA), creditore dissenziente, che lamentava una lesione del diritto di difesa perché aveva ricevuto la notifica tramite ufficiale giudiziario del decreto dd. Tribunale del 9 Maggio 2014 di convocazione per l'udienza solo in data 4 Giugno 2014 e quindi in data successiva al termine per la costituzione in giudizio; lamentava che il messaggio, contenente la stessa convocazione, fosse stato inviato via P.E.C. da AZZOLINI solo il 30 maggio e quindi un giorno prima della scadenza del termine di costituzione e che i documenti ad essa allegati fossero illeggibili. Sosteneva in definitiva PI.MA di non essere riuscita ad apprestare le proprie difese e chiedeva al Tribunale di essere rimessa in termini.

All'udienza del 12 Giugno 2014, anche la società "Gruppo Finestre", che aveva espresso voto contrario al concordato, chiedeva di essere rimessa in termini per la presentazione di un'opposizione al concordato, per le stesse ragioni dedotte dalle parti costituite (ZAMPEDRI, TONY, GRAEBER e PI.MA), ossia per la mancanza di tempo utile ad apprestare le difese.

Il Collegio, ritenendo che la tardiva notifica del decreto di convocazione da AZZOLINI ai creditori dissenzienti avesse violato il loro diritto di difesa, rimetteva i creditori dissenzienti in termini per presentare od integrare l'opposizione al concordato e rinviava l'udienza al 3 Luglio 2014.

Il 23 giugno 2014 ZAMPEDRI depositava una memoria integrativa con la quale approfondiva i motivi di opposizione già proposti e ne proponeva uno nuovo, già dedotto da GRAEBER:

- anche ZAMPEDRI sosteneva, citando recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Padova del 4 Dicembre 2013), l'inammissibilità del pagamento differito ad oltre un anno dei creditori privilegiati, perché dall'interpretazione degli articoli 160/2, 177 e 186-bis l.f. si ricaverebbe la regola per la quale i creditori privilegiati debbono essere pagati immediatamente dopo l'omologa o in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare e che non sono consentite dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare per il concordato in continuità. Il concordato prevede invece il pagamento dilazioni di numerose classi in privilegio entro la fine del 2018.

Non presentavano invece opposizione i creditori PI.MA e GRUPPO FINESTRE. Con **memoria di replica depositata in cancelleria il 27 Giugno 2014 la società AZZOLINI replicava alle opposizioni** proposte da TONY, ZAMPEDRI e GRABER, opponendo le seguenti ragioni:

- il credito che TONY afferma di vantare non "era stato enunciato" dalla stessa TONY "all'atto della comunicazione resa in risposta alla cartolarizzazione promossa dall'attestatore dr. Ciserani", è contestato ed

- “è comunque ampiamente coperto nel suo ammontare dal fondo rischi per sopravvenienze passive stanziato entro il piano concordatario”;
- quanto alla tesi sostenuta da TONY, per la quale la società AZZOLINI avrebbe dissimulato l'esistenza di attivo patrimoniale ed in particolare l'esistenza di un ingente credito di AZZOLINI verso la società Edilarcense s.r.l., la società replicava testualmente quanto segue: “non si vede perché debba risultare agli atti della procedura un credito -che evidentemente è stato estinto e/o comunque soddisfatto prima dell'avvio della procedura medesima: senza che, pertanto, via sia spazio alcuno per indimostratamente accusare la debitrice di avere dissimulato dell'attivo in danno dei creditori”(pagine 2 e 3 della memoria);
 - con riguardo alla precisione ed alla attendibilità del *business plan* relativo alla continuazione dell'attività aziendale, tema di opposizione sollevato da TONY da ZAMPEDRI, eccepiva che il *business plan* era stato attestato dal professionista ed accettato dal Tribunale in sede di ammissione che “l'attendibilità” dello stesso era rimessa alla esclusiva valutazione dei creditori in sede di voto; osservava che la “mancanza di certezza sui flussi” contestata dal ZAMPEDRI fosse “un carattere fisiologico del concordato in continuità, che -proiettandosi nel futuro- potrebbe offrire “certezze” solo a chi padroneggi l'arte di guardare nella sfera di cristallo”;
 - con riguardo all'attribuzione prudenziale del privilegio artigiano a tutti i creditori iscritti nell'Albo Artigiano eccepiva che tale approccio fosse conforme alle giurisprudenza di legittimità (Cass. 4 Luglio 2012 n. 11154) e che la società si fosse conformata alle indicazioni provenienti dal Tribunale; osservava che la coerenza di questo approccio avrebbe potuto essere verificata in fase esecutiva del concordato e che, in ogni caso, ai creditori artigiani, era stato attribuito il diritto di voto dal Tribunale in relazione alla dilazione di pagamento;

- con riferimento alla contestazione di ZAMPEDRI relativa alla mancata giustificazione del basso valore attribuito alle SOA per il caso di fallimento, replicava che nella memoria integrativa del 22.01.2014 al par. 5 nel *Chiarimento al quarto quesito* sub 2, era stato ricordato che il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali al 30.09.2013 di circa € 3.735.000,00 rappresentava il loro costo storico, da diminuirsi di € 2.621.000,00 per l'imputazione del fondo di ammortamento. Il residuo importo di € 1.114.000,00 era costituito per il 90% (€ 1.006.000,00) da spese per migliorie su beni immobili di terzi che, in ipotesi liquidatoria, non sarebbero stati utilmente realizzati; mentre il valore contabile attribuito alle residue immobilizzazioni immateriali era pari ad € 108.000,00; concludeva che anche per tale ragione è apparsa equa e corretta la perizia dell'ing. Eccher che ha stimato in € 132.000,00 tali immobilizzazioni, comprese le citate SOA. Soggiungeva che "in un periodo di profonda crisi del settore immobiliare e di diffusa liquidazione delle imprese di costruzioni, la larga disponibilità sul mercato di rami d'azienda e delle connesse certificazioni rende le SOA molto meno appetibili di un tempo e, per la legge della domanda e dell'offerta, il loro valore precipita e ciò sempre a condizione, tutt'altro che scontata che, in caso di liquidazione fallimentare della ricorrente si possa ipotizzare che sopravviva una qualche organizzazione aziendale idonea ad evitare che le certificazioni ottenute decadano per il venir meno dei presupposti organizzativi e di competenze maturate;
- con riguardo alla contestazione di ZAMPEDRI relativa alla omessa considerazione dell'attestatore della convenienza della proposta concordataria in continuità rispetto alla "liquidazione atomistica" in caso di fallimento, replicava che "per contro sono state ampiamente tenute in considerazione le pacificamente minori possibilità di realizzo in caso di liquidazione fallimentare ed interruzione dell'attività d'impresa, validate anche dal commissario giudiziale (..) e l'attestazione ha confermato che

il concordato (..) è la soluzione miglior possibile rispetto alle altre alterative percorribili”.

- Con riguardo alla mancata prospettazione di revocatorie utilmente esperibili in sede fallimentare, replicava che, “non disponendo la società di patrimonio immobiliare o mobiliare diverso dai beni strettamente strumentali all’attività d’impresa, né avendo essa concesso garanzie né fatto pagamenti “anomali” nell’anno antecedente all’ammissione della procedura, non rintracciate neppure dal Commissario nell’esercizio dei suoi poteri di verifica, è sicuro che non vi sarebbero state revocatorie utilmente esperibili”.
- Con riguardo alla contestazione sollevata da GRAEBER e ZAMPEDRI circa l’inammissibilità della falcidia di creditori privilegiati generali a fronte dell’attribuzione di una percentuale di soddisfacimento ai creditori chirografari, replicava che nel caso “di concordato in continuità la nozione di “finanza terza” coincide proprio con il plusvalore ritraibile dalla continuazione dell’attività. (...) Ciò che conta (..) è che la soddisfazione dei creditori di rango inferiore avvenga con risorse finanziarie non provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso. (...) Dalla proposta, infatti –ed in particolare dallo schema a pag. 101- si evince con nettezza che le risorse a disposizione in caso di fallimento (ossia le risorse coincidenti con il patrimonio destinato a concorso) ammontano ad € 10.129.000,00 ed esse vengono riservate integralmente a copertura dei crediti privilegiati (pag. 10 della memoria depositata il 27 Giugno 2014). Il quantum complessivo destinato ai chirografari (ed anche alle commesse necessarie a coprire IVA e ritenute, in deroga all’ordine dei privilegi ex art. 182 ter, comma 1 l. fall.) è integralmente ricavato dalla plusvalenza che riviene dalla prosecuzione dell’attività aziendale, che costituisce qualcosa di più e di diverso rispetto al patrimonio assoggettato al concorso”; restano perciò quest’ultimo

debitamente e per intero "canalizzato" alla sola soddisfazione dei privilegiati senza alcuna alterazione delle cause legittime di prelazione.

- Con riguardo alla contestazione di GRAEBER circa l'inammissibilità di un pagamento differito oltre l'anno dei creditori privilegiati, eccepiva il difetto di interesse della società che è stata considerata o quale subappaltatore in prededuzione oppure quale creditore chirografario; nel merito replicava che la posizione del Tribunale di Padova non fosse maggioritaria né in dottrina né in giurisprudenza; osservava innanzitutto che il potere del Tribunale di esaminare la questione si fosse consumato con la decisione di ammettere la società al concordato preventivo; quindi affermava che l'ammissibilità di un pagamento differito oltre l'anno è avallata dall'art. 182 ter comma 1 della legge fallimentare, che contempla dilazioni di pagamento senza limiti ed impone che solo il credito fiscale (..) non soffra, su questo versante, trattamenti deteriori rispetto a quelli offerti agli altri creditori; osservava che lo stesso art. 186 bis comma 1 l. fall. ammette l'eventualità che *sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione* "con ciò premurandosi di coordinare il quando della soddisfazione dei creditori prelatizi con il tempo necessario alla acquisizione delle relative risorse, provengano esse dalla vendita dei beni oggetto di prelazione o da altre fonti (...). Ebbene dall'esame del piano concordatario (pag. 40 ss.) si ricava che l'attivo aziendale è principalmente costituito: i) dall'utile del completamento dei cantieri in corso; ii) dalla valorizzazione delle riserve formulate sui cantieri in corso o su cantieri già terminati. Queste voci di attivo però non potranno essere acquisite nel corso di una sola annualità dall'omologa: ne segue che il tempo dei pagamenti destinati ai creditori prelatizi non può tenere conto del "delta" temporale indispensabile all'acquisizione delle risorse per effetto della continuazione dell'attività aziendale e dell'escussione delle riserve

- Con riguardo alla contestazione di ZAMPEDRI circa il riconoscimento ai creditori privilegiati del privilegio anche per il credito di rivalsa Iva, replicava che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass, 6.11.2013 n. 24970) “ha precisato come, entro il concordato preventivo, neppure dopo il decreto “correttivo” del 2007 sia possibile la falcidia dei privilegiati speciali, ex art. 54 l. Fall.: con la conseguenza che (...) l’IVA non avrebbe potuto essere in nessun caso scorporata”.

All’udienza del 3 Luglio 2014, GRAEBER e ZAMPEDRI contestavano le deduzioni di AZZOLINI e replicavano sostenendo, tra l’atro, che la falcidia dei creditori chirografari in presenza di proposta di pagamento di creditori con privilegio inferiore ovvero di creditori chirografari sarebbe possibile, secondo la giurisprudenza, solo con risorse finanziarie non provenienti dal patrimonio della società, mentre le risorse apprese con la continuazione dell’attività d’impresa sarebbero “interne” alla società e non finanza “esterna” destinabile ai creditori chirografari..

Il Collegio, a fronte della affermazione dei creditori oppositori ed in particolare della società TONY, che la società Azzolini avrebbe dissimulato una parte dell’attivo ed in particolare crediti nei confronti della società controllate e collegate, interpellava il commissario giudiziale, la quale dichiarava che, a sua memoria, il credito della società verso Edilarcense ammonta a circa € 900.000,00 e risulta essere stato interamente svalutato. Soggiungeva il commissario di avere evidenziato nella propria relazione che la società dovrà impegnarsi per recuperare i propri crediti verso la società del gruppo.

A questo punto il difensore di TONY invitava il Tribunale a disporre un approfondimento istruttorio volto a verificare e la società AZZOLINI avesse dissimulato il credito verso EDILARCENSE.

Il Tribunale accogliendo la richiesta assegnava termine alla società AZZOLINI fino al 27 Luglio 2014 per il deposito di memoria con documenti al fine di chiarire la situazione dei crediti nei confronti delle società del “Gruppo” ed in

particolare della società Edilarecense s.r.l. e rinviava all'udienza del 18 Settembre 2014.

La società AZZOLINI depositava nei termini una relazione con la quale illustrava i rapporti di credito verso le società collegate ai soci di AZZOLINI e chiariva le ragioni per le quali questi crediti, che non erano stati separatamente evidenziati nell'attivo concordatario ma erano stati incluse nella generica voce relativa alle rimanenze, erano stati integralmente svalutati.

In seguito a discussione, relativa alla questione se i crediti verso le società collegate ai soci, facenti parte del patrimonio della società AZZOLINI, fossero stati ceduti ai creditori, la società AZZOLINI chiedeva un ulteriore rinvio dell'udienza, accordato dal Collegio, per rilasciare una dichiarazione

Il 24 settembre il legale rappresentante della società AZZOLINI, arch. Marino Azzolini, depositava un documento contenente la seguente dichiarazione:

a chiarimento del piano e della proposta concordataria (..) i crediti della Azzolini Costruzioni Generali s.p.a. sussistenti alla data del deposito della domanda di concordato nei confronti delle società controllate dai o collegate ai soci (Marino Azzolini, Luca Azzolini, Ettore Azzolini, Walter Azzolini), quale che sia la loro evidenziazione a bilanci, se come crediti o rimanenze, sono destinati alla soddisfazione della massa dei creditori, sì che l'ipotetico realizzo che sia superiore alla stima che ne è stata fatta, entro il piano e la proposta di concordato, andrà a beneficio dei creditori: in prima battuta assicurando le percentuali offerte per il caso di minusvalenze rispetto alle poste attive previste e stimate, ed in ogni caso, ove minusvalenze non vi siano, integrando le percentuali indicate nella proposta nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

All'udienza del 25 Settembre 2014 il Collegio tratteneva la procedura in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il concordato della società AZZOLINI deve essere omologato nei termini seguenti.

DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI REVOCA PER DISSIMULAZIONE DELL'ATTIVO.

All'udienza del 3 Luglio 2014, il Tribunale, a fronte della affermazione dei creditori oppositori ed in particolare della società TONY che la società AZZOLINI avrebbe dissimulato una parte dell'attivo ed in particolare crediti nei confronti della società Edilarcense, dava ingresso ad una fase incidentale del procedimento volta a verificare se dissimulazione vi fosse stata e se vi fossero pertanto i presupposti per la revoca del concordato.

Tale decisione era assunta dopo che la società aveva sostanzialmente negato l'esistenza dei crediti verso Edilarcense, proponendo il seguente argomento difensivo non privo di ambiguità: "non si vede perché debba risultare agli atti della procedura un credito -che evidentemente è stato estinto e/o comunque soddisfatto prima dell'avvio della procedura medesima: senza che, pertanto, vi sia spazio alcuno per indimostratamente accusare la debitrice di avere dissimulato dell'attivo in danno dei creditori"(pagine 2 e 3 della memoria difensiva del 27 Giugno 2014).

Per contro alla stessa udienza del 3 Luglio 2104, il Collegio apprendeva dal commissario giudiziale (che attingeva alla sua memoria) che credito di AZZOLINI verso Edilarcense era non solo esistente ma ammontava a circa € 900.000,00, essendo poi stato interamente svalutato all'interno del piano e considerato (con posta uguale a zero) all'interno delle "rimanenze". Soggiungeva il commissario di avere evidenziato nella propria relazione che la società dovrà impegnarsi per recuperare i propri crediti verso la società del gruppo.

Seguiva una fase in contraddittorio sulla questione della dissimulazione dei crediti, nel contesto della quale AZZOLINI sosteneva che l'argomento difensivo utilizzato per respingere l'accusa di dissimulazione era stato male interpretato ed al contempo illustrava i crediti verso le società collegate ai soci di AZZOLINI, ammettendo che tali crediti non erano stati separatamente evidenziati nel piano di concordato ma che, comunque, erano stati in esso considerati nel contesto delle "rimanenze" previa integrale "svalutazione prudenziale".

La presenza di tali crediti nel contesto delle rimanenze era stata invero rilevata dal commissario giudiziale nel parere depositato il 30 maggio 2014, nel quale affermava che “l’attività di recupero del credito dovrà riguardare non solo il credito risultante dalle fatture emesse (crediti v. clienti) ma anche il credito iscritto tra le rimanenze e non ancora fatturato, Quest’ultima posta, non considerata nel piano concordatario dal collegio degli estensori, è di elevata entità”.

Il contraddittorio sulla questione della dissimulazione, era poi definitivamente risolto dalla dichiarazione depositata in cancelleria dal legale rappresentante della società AZZOLINI, che il 24 Settembre 2014, con la quale appunto, a chiarimento del piano e della proposta concordataria (..) spiegava che *i crediti della Azzolini Costruzioni Generali s.p.a. sussistenti alla data del deposito della domanda di concordato nei confronti delle società controllate dai o collegate ai soci (Marino Azzolini, Luca Azzolini, Ettore Azzolini, Walter Azzolini), quale che sia la loro evidenziazione a bilanci, se come crediti o rimanenze, sono destinati alla soddisfazione della massa dei creditori, sì che l’ipotetico realizzo che sia superiore alla stima che ne è stata fatta, entro il piano e la proposta di concordato, andrà a beneficio dei creditori: in prima battuta assicurando le percentuali offerte per il caso di minusvalenze rispetto alle poste attive previste e stimate, ed in ogni caso, ove minusvalenze non vi siano, integrando le percentuali indicate nella proposta nel rispetto delle cause legittime di prelazione.*

Il Collegio ritiene che questa dichiarazione sia risolutiva per negare che vi si stata dissimulazione di poste attive ed, al contempo, per chiarire la natura del piano concordatario che, come si specificherà in seguito nel paragrafo relativo alla nomina del liquidatore giudiziale, ha natura *mista*, ossia comprensiva di una parte liquidatoria con riferimento patrimonio sociale -che è composto essenzialmente da crediti (di diversa natura)- e nello stesso tempo di una parte “in continuità” con riguardo al completamento dei 15 cantieri aperti.

Non vi è stata dissimulazione di attivo perché i crediti verso le società “collegate ai soci” sono stati indicati nel piano nel contesto “rimanenze” seppure non siano stati chiaramente evidenziati.

Inoltre il chiarimento reso dal legale rappresentante della società smentisce una diversa ipotesi di dissimulazione legata ad un artificio nella costruzione del piano, per il quale i crediti erano per un verso totalmente svalutati al fine di attribuirvi una insignificanza rispetto alla proposta concordataria e, per altro verso, erano conservati nella disponibilità della società AZZOLINI – e non ceduti ai creditori- che avrebbe così potuto decidere se tentarne o meno il recupero, ovvero se rinunciarvi a vantaggio di società collegate a soci (e pertanto nel conteso di una situazione di conflitto d’interessi) . Tale ipotesi trovava poi una fondamento di tipo presuntivo nel rilievo del commissario giudiziale, proposto in vista dell’udienza del 18 Settembre, 2014, per il quale tali crediti erano stati mantenuti pressoché integralmente nei bilanci della società, fino all’ultimo bilancio, chiuso al 31 Dicembre 2013, per poi essere integralmente svalutati solo ai fini della proposta concordataria.

Tale rilievo del commissario pone, invero, un gravissimo problema di verità degli ultimi bilanci della società AZZOLINI. Tale questione, tuttavia, non attiene al presente procedimento, perché l’attestazione dell’esperto incaricato dalla società ai fini della predisposizione del piano di concordato, riguarda la veridicità delle valorizzazioni delle poste patrimoniali su cui si basa la proposta concordataria.

La dichiarazione di integrale svalutazione del credito ben potrebbe dunque corrispondere ad una stima prudentiale in funzione della fattibilità del piano, ove il credito sia ceduto ai creditori.

La dichiarazione del legale rappresentante mette dunque fine all’allegazione di dissimulazione e chiarisce che AZZOLINI cede al concordato l’intero patrimonio, esclusa soltanto quella parte di esso che è strettamente funzionale alla prosecuzione dell’attività aziendale, ossia le “immobilizzazioni materiali,

immateriale e finanziarie” (lettera H pagina 50 del documento intitolato piano e proposta).

Il valore di tali immobilizzazioni, secondo la stima attestata della società, sarebbe, nel caso di liquidazione e non di continuità, irrisorio nell’economica complessiva del concordato, ammontando a soli € 132.000,00, pur a fronte di un valore di bilancio molto maggiore.

Solo in tale ottica di cessione dell’intero patrimonio al concordato, si ripete, l’integrale svalutazione dei crediti verso le società collegate ai soci può essere considerata “prudenziale”, nel senso che ai creditori viene prospettato “lo scenario peggiore” di liquidazione del patrimonio, al fine di consentire loro l’esercizio di un voto consapevole, ferma restando che il ricavato dalla liquidazione potrebbe invece risultare superiore a quanto “prudenzialmente” stimato, (e lo stesso vale con riferimento al fondo rischi generali e la monetizzazione delle riserve sui cantieri), con un beneficio per i creditori secondo l’ordine dei privilegi stabilito dalla legge.

Sempre nell’ambito della -prospettata- dissimulazione dell’attivo- va considerata la doglianza di ZAMPEDRI, per la quale, nella comparazione tra una liquidazione fallimentare e la continuità concordataria, la società non avrebbe evidenziato nel piano il potenziale esito favorevole di azioni revocatorie fallimentari.

Tali azioni farebbero dunque parte dell’attivo liquidabile nel contesto fallimentare e la mancata evidenziazione rappresenterebbe una dissimulazione dell’attivo.

La società AZZOLINI ha negato l’esistenza dei presupposti per l’esercizio di revocatorie fallimentari.

Spettava dunque a ZAMPEDRI quantomeno allegare il *fumus* dell’esistenza di tali presupposti, in modo da consentire al Tribunale di attivare i propri poteri istruttori.

Tale allegazione è del tutto mancata.

Ne consegue che manca la prova della dissimulazione.

DELLA INAMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO PER MANCANZA DI FATTIBILITÀ GIURIDICA

Sostiene ZAMPEDRI che la falcidia dei creditori privilegiati e la contestuale attribuzione ai creditori chirografari di una porzione delle loro pretese rappresenterebbe una ragione di inammissibilità del concordato.

Inoltre ZAMPEDRI e GRAEBER allegano altre ragioni ostative alla fattibilità giuridica del concordato ossia: la dilazione del termine per il pagamento degli interessi ai creditori privilegiati oltre l'anno; l'attribuzione del credito privilegiato anche ai professionisti in associazione ed agli artigiani che, pur iscritti al relativo Albo, non hanno od hanno perso i requisiti per tale iscrizione, l'attribuzione del privilegio sull'Iva per la prestazione dei servizi.

Mette conto osservare che la L. Fall., all'art. 162 impone al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della proposta di concordato ove sia constatata l'assenza dei "presupposti di cui all'art. 160, commi 1 e 2, e art. 161, inclusa la cd. "fattibilità del concordato".

I poteri del Tribunale in tema di inammissibilità del concordato debbono essere considerati alla luce della decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite del 23 gennaio 2013 n. 151.

Va innanzitutto rimarcato il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, per il quale, in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (Cass. Sez. U 151/ 2013 cit.).

Il menzionato controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità del concordato, si attua verificandone "l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato

al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. In particolare la valutazione della fattibilità giuridica della proposta implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo" (Cass. Sez. U 151/2013; principio poi ripetuto da Cass. Sez. I sentenza n. 11014 del 9 maggio 2013 ; sez. I sentenza n. 13083 del 27 maggio 2013; sez. I 21901 del 25 settembre 2013; sez. I n. 24970 del 6 novembre 2013).

Ha sotto l'ultimo profilo evidenziato la Corte di Cassazione che "seppur l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di indiscussa natura negoziale (come d'altro canto si desume anche dal nome del procedimento), tuttavia nella relativa disciplina siano individuabili evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia" (Cass. Sez. U 151/2013 cit.).

Ha, più nel dettaglio chiarito la Cassazione a Sezioni Unite, che "se il legislatore ha (..) incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale (..) è pur vero che, come precedentemente già evidenziato, non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (circostanza questa che, ove si fosse voluto, avrebbe reso agevole una più radicale riforma) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela. Si intende cioè fare in particolare riferimento alle forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e

assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto. Una limitazione così significativa, dunque, determinata da un'avvertita esigenza di bilanciamento con le sopra richiamate esigenze di agevolazione dell'imprenditore nell'uscire dallo stato di crisi, può trovare concreta giustificazione - al di là della condivisione o meno nel merito dell'opzione effettuata - soltanto ove ricorrano le due seguenti condizioni: a) che lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori, dapprima, di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari e, quindi, di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione; b) che la conseguente definizione si realizzi con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (significativo in tal senso la L. Fall., art. 181, che stabilisce un breve termine di definizione suscettibile di una sola proroga), dall'altra".

Tutto ciò premesso, si tratta, dunque innanzitutto di stabilire, se sia legittimo, e quindi rispettoso delle norme inderogabili volte a tutelare interessi primari di natura pubblicistica, un concordato in cui sia prevista una falciatura dei creditori privilegiati generali ed, al contempo, un parziale soddisfacimento dei creditori chirografari, per poi stabilire, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti il debitore disponga dalla facoltà di degradare i creditori privilegiati pubblici a chirografari.

Ebbene, tra i principi inderogabili che sovrintendono certamente alla procedura concordataria, vi è anche il principio della graduazione delle cause legittime di prelazione: in ossequio a tale principio, il debitore, nell'ambito della proposta, deve offrire un riconoscimento al credito di tutte le categorie dei creditori,

secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione: ed in questo senso il secondo comma dell'art. 162 L.F., quando stabilisce che la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio non siano soddisfatti integralmente, implica logicamente che essi siano soddisfatti almeno in parte e secondo l'ordine delle cause di prelazione. Ciò comporta, come affermato dalla giurisprudenza di merito più recente, condivisa dal Tribunale, che la falcidia dei creditori privilegiati generali sia possibile solo quando sia garantita la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio di rango superiore.

Tale principio non è tuttavia assoluto, perché la giurisprudenza restituisce discrezionalità al debitore nell'articolare proposta ai creditori, nel caso in cui l'offerta a creditori di rango inferiore rispetto a quelli falcidiati ed ai creditori chirografari sia alimentata da "nuova finanza", ossia da risorse esterne al patrimonio del debitore; solo il patrimonio del debitore è infatti vincolato dalla legge alla soddisfazione, innanzitutto, dei creditori privilegiati speciali e generali, secondo l'ordine dei privilegi stabilito dalla legge, e quindi a quella di tutti i creditori in base al principio generale dell'art. 2740c.c..

Su tale principio, ossia della libera disponibilità della "nuova finanza", paiono concordare tanto oppositori quanto la società opposta, salvo poi prospettare gli uni (ZAMPEDRI e GRAEBER) e l'altra una diversa concezione della "nuova finanza".

Per la società ricorrente la nuova finanza è rappresentata dall'utile che perverrà, secondo la valutazione prognostica avallata dall'attestatore, dal completamento dei cantieri in corso; utile che andrebbe altrimenti perduto in caso di liquidazione del patrimonio senza continuazione dell'impresa.

Secondo gli oppositori, invece, la nuova finanza dovrebbe provenire dal patrimonio di terzi soggetti, diversi da quello assoggettato al vincolo concorsuale. Secondo ZAMPEDRI, in particolare, l'utile dei cantieri in corso farebbe già parte del patrimonio della società, quanto meno nella sua dimensione prospettica di futura valorizzazione di diritti già acquisiti.

AZZOLINI, a sostegno del proprio assunto, richiama un precedente del Tribunale di Monza (del 22.12.2011), in base al quale sarebbe equiparabile a finanza terza, e quindi liberamente destinabile del debitore ai propri creditori, il maggior attivo conseguibile nel concordato preventivo, rispetto al fallimento, grazie alla peculiarità della proposta concordataria.

Il Collegio condivide quest'ultimo orientamento, che è guidato dalla Legge Fallimentare ed in particolare dal secondo comma dell'art. 160, a mente del quale, la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d); la norma prevede inoltre che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Ebbene, alla luce di questa norma, va considerata "nuova finanza" tutto l'apporto finanziario che deriva dal concordato, quale che ne sia la fonte, diverso da quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio a valore di mercato. Tale nuova finanza deve garantire ai creditori una soddisfazione maggiore di quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.

In tale ottica, va considerata nuova finanza, anche l'utile che derivi dalla continuità aziendale. Nel caso di specie tale utile corrisponde al il profitto realizzabile dalla prosecuzione degli appalti e che è stato determinato in € 2.467.575,78, valore che andrebbe, invece, interamente perduto nel caso in cui l'attività produttiva venisse interrotta come nel caso di un concordato liquidatorio o di un fallimento (si veda la relazione del commissario giudiziale del maggio 2014). Tale utile si aggiunge al patrimonio della società, che è destinato -come si dirà di seguito- pressoché integralmente alla liquidazione, salvo le immobilizzazioni materiali ed immateriali, necessarie alla continuità

aziendale. Tali immobilizzazioni presentano però un valore di liquidazione irrisorio (€ 132.000,00 –pag. 98-99 del piano-) se comparato all'utile ritraibile dalla continuità aziendale.

IL DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI.

Il piano prevede un differimento nel pagamento per quattro classi di creditori privilegiati: i subappaltatori collocati in prededuzione (ex Cass. 3402/2012); i creditori muniti di privilegio generale ex artt. 2751 bis nn. 1 e 2, e i creditori che vantano un diritto di prelazione ex art. 182 ter, comma 1, L.F.

Gli opposenti, GRAEBER cui si è poi unita ZAMPEDRI, sostengono che il pagamento differito dei creditori privilegiati non sarebbe mai ammesso nel concordato liquidatorio e sarebbe consentito nel limite temporale di un anno nel caso di concordato in continuità, secondo quanto stabilito dall'art. 186 bis della L.F.

Questa norma consente che il piano possa prevedere, fermo quanto disposto dall'art. 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La norma soggiunge che in tal caso i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto.

Orbene la questione è già stata delibata e risolta dal Tribunale in sede di ammissione del concordato, avendo il giudice costituito i creditori privilegiati con pagamento differito in autonome classe con diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto non ha creato problemi per il calcolo delle maggioranze.

La decisione del Tribunale, in sede di ammissione, si fonda proprio sull'ultimo inciso dell'articolo 186 bis, per il quale i creditori privilegiati rispetto ai quali il pagamento sia ritardato fino ad un anno non hanno diritto di voto. La norma lascia intendere, *a contrario*, che il diritto di voto spetti solo in caso di pagamento differito oltre l'anno.

Tale ultima interpretazione è ispirata dalla considerazione della natura stessa del concordato in continuità, nel quale, normalmente, la provvista necessaria alla soddisfazione dei crediti si acquista progressivamente, con l'esecuzione del concordato.

Nel concordato in continuità, non solo al tempo dell'omologa ma anche negli anni successivi per la durata dell'esecuzione del concordato, manca dunque in tutto od in parte l'oggetto del privilegio.

Imporre all'impresa che propone un concordato in continuità il pagamento integrale del ceto privilegiato allo scadere del primo anno significherebbe, secondo il Tribunale, snaturare la nuova regolamentazione del concordato in continuità che mira non solo a garantire una maggiore soddisfazione al ceto creditorio complessivamente inteso ma anche a salvaguardare l'integrità aziendale in funzionamento.

Peraltro i creditori privilegiati appaiono sufficientemente garantiti dalla loro costituzione in classi e dal controllo esercitato dal Tribunale e dal commissario sulla fattibilità del concordato in tempi ragionevoli.

DELLA ILLEGITTIMA CLASSIFICAZIONE DEI SUBAPPALTATORI, DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATO E DEGLI ARTIGIANI.

ZAMPEDRI e GRAEBR si lamentano che la società abbia attribuito ai subappaltatori in appalti pubblici il privilegio della prededuzione; ai professionisti associati il privilegio professionale, agli artigiani iscritto all'albo il privilegio artigiano in carenza di un accertamento effettivo dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo, ed in generale abbia collocato l'IVA spettante ai fornitori e prestatori nello stesso grado di privilegio del credito.

Anche questa doglianza è già stata delibata ed implicitamente risolta dal Tribunale in sede di ammissione con la formazione delle classi.

Va premesso che in sede di concordato preventivo manca un accertamento dei crediti come avviene nelle procedure fallimentari con la formazione dello stato passivo.

La formazione delle classi dei creditori, con l'accertamento incidentale della natura del credito relativo, è effettuata dal Tribunale solo ai fini di un corretto esercizio del diritto di voto da parte dei creditori.

Ed invero l'inclusione in una classe e l'ammissione al voto, così come la risoluzione delle questioni relative alla qualità del credito ed all'esercizio del diritto di voto effettuata dal giudice delegato in sede di adunanza dei creditori, non incidono sull'esistenza e sulla misura del credito.

La censura sulla qualificazione o classificazione del credito può sì essere proposta in sede di omologazione ma diventa rilevante solo se l'opponente riesca dimostrare che, sulla base di una qualificazione e classificazione corretta, la maggioranza non si sarebbe formata. Ciò imporrebbe anche di considerare la cosiddetta "prova di resistenza".

Nel caso di specie, con la sola eccezione della categoria dei subappaltatori, in relazione alla quale la contestazione riguarda la qualificazione dell'intero credito e la formazione dell'intera classe, gli oppositori non hanno nemmeno allegato, con la concretezza indispensabile per opera un accertamento relativo alle singole posizioni, che una diversa qualificazione del credito di alcuni professionisti o di alcuni artigiani - che neppure sono stati individuati -, ovvero la degradazione della percentuale del credito relativa all'IVA, avrebbe determinato conseguenze sulle maggioranze all'interno della relative classi oppure delle classi in cui tali creditori avrebbero dovuto essere correttamente inseriti.

La doglianza risulta dunque generica e come tale irrilevante.

Si deve soggiungere che l'attribuzione del privilegio al credito dei professionisti associati ed agli artigiani iscritti risponde ad un'esigenza di prudenza che depone nel senso della fattibilità del concordato, perché, secondo le regole di esperienza, la prestazione professionale "fatturata" da un'associazione professionale è normalmente espletata da un professionista singolo e perché, secondo la giurisprudenza anche di questo ufficio, l'iscrizione dell'artigiano nel relativo albo determina una presunzione della esistenza, in capo a quell'imprenditore, dei

requisiti per la relativa iscrizione, spettando invece la relativa contestazione ai soggetti che abbiano interesse ad escludere il privilegio.

Analoga conclusione, relativa alla prudenza della valutazione, va riferito all'IVA alla luce della giurisprudenza citata dalla società opposta.

Con riguardo, poi, all'interesse a contestare il privilegio, va ricordata la giurisprudenza stabile della Suprema Corte, per la quale la procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione (Cass. sez. I n. 27 489 del *del* 22/12/2006); pertanto l'accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, effettuata in sede di omologazione, non può in alcun precludere l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento "de quo" natura esclusivamente deliberativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze (Cass. sez. I n. 2104 del *del* 14/02/2002).

La possibilità di un accertamento successivo, in ipotesi anche negativo dell'esistenza del privilegio, riguarda non solo i crediti di artigiani e professionisti, e l'IVA, ma anche la categoria dei subappaltatori in prededuzione,

In relazione ai quest'ultimi, la formazione di una classe autonoma e l'attribuzione del privilegio, rappresentava per la società la sola stretta via percorribile, alla luce dello stato della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Tale classificazione si fonda, infatti, sull'unica pronuncia emessa fino ad oggi dal Giudice di ultima istanza, ossia la sentenza della prima sezione n. 3402 del 5 Marzo 2012.

Tale giurisprudenza, seppure non vincoli il Tribunale ove sia proposta un'azione negativa di accertamento in via principale, non può tuttavia non orientare la deliberazione di fattibilità giuridica del concordato nell'ambito del giudizio incidentale di accertamento della qualità del credito.

Mette qui conto riportare che con quell'arresto, la Suprema Corte innanzitutto ricorda che secondo il disposto della L. Fall., art. 111, "sono considerati crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; tali crediti sono soddisfatti con preferenza. Quindi chiarisce che al di fuori dell'ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazione contratta direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il collegamento "occasionale" ovvero "funzionale" posto dal dettato normativo deve intendersi riferito al nesso, non tanto cronologico nè solo teleologico, tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra terzo e l'organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare. In questa prospettiva, la prededuzione attua un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma tutte quelle interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Ne deduce la Suprema Corte che il pagamento del credito del subappaltatore, alla luce disciplina che lo governa, è destinato ad incidere sulla gestione fallimentare nel senso che si attegga quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante, perché l'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 prevede testualmente che "nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a garanzia delle

ragioni del subappaltatore, contraente più debole, ed al fine ad evitare abusi da parte dell'appaltatore. Tale norma preclude in ogni caso all'appaltatore, e per esso al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante. In tale modo ricorre il necessario nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, che, solo se assistito da prededuzione può essere eseguito con preferenza seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita in termini di funzionalità rispetto agli interessi della procedura di quel pagamento, meritevole per l'effetto di quel rango preferenziale. Siffatta correlazione, costruita in termini di necessaria subordinazione delle iniziative cui è legittimato il curatore verso il proprio committente alla soddisfazione, seppur in moneta fallimentare, delle ragioni del proprio subappaltatore, svuota di rilevanza il dato cronologico che caratterizza in termini di concorsualità il credito del subappaltatore anche quando sia sorto in periodo anteriore al fallimento dell'appaltatore-committente, e rende conto dell'imprescindibile incidenza dell'un adempimento, attuato, giova ribadire secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale, sull'altro adempimento, che va eseguito al di fuori del concorso, di cui si avvantaggia l'intero ceto creditorio. Il corollario di questa necessaria sovrapposizione tra le rispettive posizioni creditorie palesa l'interesse della massa a quel pagamento, utile e necessario per il conseguimento dello scopo della procedura seppur in quel limitato ambito, dunque ne rappresenta la funzionalità che ne giustifica la prededucibilità".

Orbene le condizioni di esigibilità e le modalità di riscossione del credito sono le stesse nel concordato preventivo come nel caso di fallimento considerato dalla Suprema Corte.

Appare del tutto superfluo, in conclusione, evidenziare che AZZOLINI avrebbe avuto interesse ad includere professionisti, artigiani e subappaltatori tra i creditori chirografari, perché ciò avrebbe aumentato la percentuale di soddisfacimento di questi ultimi e, di conseguenza, le probabilità di approvazione del concordato.

La qualificazione dei crediti operata dalla società si ispira invece ad un apprezzabile criterio di prudenza che è funzionale alla valutazione di fattibilità giuridica del concordato.

DELLA FATTIBILITA' ECONOMICA DEL CONCORDATO

Un'ulteriore doglianza degli oppositori TONY e ZAMPEDRI attiene alla fattibilità economica del concordato e riguarda la pretesa inattendibilità del cd. *business plan* relativo alla continuazione dell'impresa in corso di esecuzione della procedura concordataria.

L'art. 186 bis L.F. pretende infatti che il ricorso contenga un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura.

Il Collegio ammette che la parte del ricorso relativa al *business plan* (paragrafo 15, pagine da 79 a 15) presenti una ridotta analiticità di previsione di ricavi, costi e flussi finanziari.

E tuttavia quello studio di fattibilità indica, con una certa precisione, i tempi nei quali la società prevede di liquidare il patrimonio e realizzare gli incassi, e nei quali intende procedere al pagamento dei creditori.

Tale fattibilità, economica appunto, del piano di esecuzione del concordato in continuità è stata attestata dal professionista incaricato dalla società ed è stato poi "validato" dal commissario giudiziale nel parere reso il 31 Maggio 2014.

Per quanto affermano i tecnici, esso è dunque stato strutturato in modo idoneo a consentire ai creditori un voto consapevole con riguardo alla fattibilità economica del concordato.

Il Tribunale, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite sopra citata (Cass. 23 gennaio 2013 n. 151), non ha il potere di sindacare la fattibilità del *business plan*.

Va, peraltro osservato, che la scarsa analiticità del piano ridonda a svantaggio della società, per ciò che concerne la sua "libertà" nella gestione del patrimonio sociale per finanziare la continuazione dell'attività d'impresa, per le ragioni che meglio si chiariranno nel paragrafo relativo alla liquidazione.

DELLA ATTESTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

Per il caso di concordato in continuità, la L.F., all'art, 186 bis stabilisce una condizione di ammissibilità ulteriore, rispetto quelle previste nel concordato liquidatorio, perché la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori ossia (secondo comma lettera b).

Gli opposenti propongono due ragioni di opposizioni che riguardano non tanto la convenienza del concordato quanto l'assenza nel ricorso e nella relazione di elementi sufficienti a consentire ai creditori di esprimere una valutazione di convenienza informata.

Essi si lamentano (ZAMPEDRI) che AZZOLINI non avrebbe giustificato il basso valore attribuito alle SOA in caso di fallimento e non avrebbe, più in generale, giustificato la convenienza della proposta concordataria in continuità rispetto all'ipotesi della liquidazione atomistica, sia essa concordataria oppure fallimentare, del patrimonio sociale.

Ebbene entrambe le doglianze sono infondate.

Con riguardo alle SOA, e più in generale, alle voce delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, che la società non ha ceduto al concordato perché funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale, il Tribunale, ravvisando una fortissima differenza tra il valore di bilancio e quello di ipotetica-liquidazione, ha richiesto, con decreto del 8 gennaio 2014, chiarimenti alla società AZZOLINI. Questa rispondeva in modo ampio ed esaustivo nella memoria del 22.01.2014 al paragrafo 5, relativo al *Chiarimento al quarto quesito* sub 2.

Si tratta di una valutazione economica, attestata dall'attestatore e sulla quale il commissario non ha effettuato rilievi. Tale valutazione, in quanto si presenti completa ed attestata, è sottratta al giudizio del Tribunale. ZAMPEDRI oltretutto svolge una doglianza generica, senza nemmeno spiegare perché tale

valutazione non sarebbe adeguata e quali sarebbero le conseguenze sulla convenienza del concordato.

Quanto poi, alla seconda doglianza, quella relativa alla mancanza di comparazione con la liquidazione atomistica, essa è del tutto destituita di fondamento, perché l'affermazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione atomistica, oltre ad essere stata oggetto di uno specifico chiarimento, è l'essenza stessa della proposta concordataria, così come attestata.

Basti richiamare sul punto il parere del commissario giudiziale del 31 maggio, ove questi afferma che: ““la scelta da parte del debitore concordatario di un piano di gestione della crisi che implichi la prosecuzione dell'attività d'impresa pare tutelare in modo più appropriato il valore dell'azienda e, di conseguenza, le stesse ragioni dei creditori in quanto il “valore patrimoniale” delle imprese di costruzione si trova sostanzialmente nelle rimanenze costituite da S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) già chiusi ma non ancora liquidato dalle Stazioni Appaltanti nel “portafoglio commesse”, che esprime la capacità reddituale e di generare flussi positivi dell'impresa in grado di consentire un sufficiente grado di soddisfazione dei creditori concordatari, che non troverebbero invece soddisfazione in una vendita a valori di liquidazione dei beni patrimoniali””; “il debitore concordatario ha determinato il profitto realizzabile dalla prosecuzione degli appalti in € 2.467.575,78, che andrebbe interamente perduto nel caso in cui l'attività produttiva venisse interrotta come nel caso di un concordato liquidatorio o di un fallimento”.

La dimostrazione della convenienza della continuità aziendale rispetto alla liquidazione è contenuta nella tabella posta alle pagine 100 e 101 del documento intitolato “piano e proposta di concordato preventivo”, con il quale la società dimostra che, in ipotesi di liquidazione, i creditori con privilegio artigiano sarebbero soddisfatti nella misura del 43% del credito ed i creditori con privilegio inferiore e chirografi resterebbero totalmente insoddisfatti. Grazie,

435

invece, alla continuazione dell'attività aziendale, e quindi con la nuova finanza da essa ritraibile, la società prevede di soddisfare i creditori artigiani in misura pari al 68% del loro credito e di garantire una percentuale di soddisfacimento anche ai creditori con privilegio inferiore ed ai creditori chirografari (questi nella misura del 8,46% del credito).

DELLA ESECUZIONE DEL CONCORDATO, DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA NOMINA DI UN LIQUIDATORE

E' dunque opportuno partire proprio da questa comparazione tra liquidazione atomistica e continuazione dell'attività aziendale per giustificare la scelta del Tribunale di nominare un liquidatore e di stabilirne i poteri.

Il concordato in esame, alla luce del ricorso, dei chiarimenti resi anche da ultimo all'udienza del 25 Settembre 2014, e del *business plan* (paragrafo 16) deve essere qualificato come concordato misto, ossia un concordato che prevede, per la parte maggiore, la liquidazione del patrimonio sociale, ed inoltre il mantenimento dell'azienda costituita dalle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e dai rapporti contrattuali in essere, per la continuazione dell'impresa.

Che si tratti di un concordato misto, lo ha chiarito la stessa impresa AZZOLINI con la nota di chiarimento depositata il 24 gennaio 2014, su sollecitazione del giudice; in quel documento AZZOLINI:

- chiariva che la società mette ad disposizione dei creditori tutte le attività indicate e stimate nello stato patrimoniale alla data di riferimento del 30.09.2013 seppure con diverse modalità sottese alla natura del concordato in continuità e cioè:
 - le disponibilità liquide ed i crediti in maniera diretta, tramite la loro liquidazione e destinazione ai creditori;
 - le immobilizzazioni materiali od immateriali in maniera indiretta, stante la loro strumentalità alla prosecuzione dell'attività aziendale.

Tale chiarimento rende dunque evidente che i crediti sono stati ceduti ai creditori.

Nonostante l'impegno di cui sopra, la proposta ai creditori ha mantenuto alcuni margini ambiguità, che sono stati evidenziati con le opposizioni all'omologazione ed, in particolare, dalle contestazioni di TONY relative ai crediti nei confronti delle società immobiliari (di cui sopra), essendo sorto il dubbio, alimentato dal tenore del piano, che la società, nonostante avesse affermato di cedere il patrimonio ai creditori, intendesse invece riservare a sé alcuni crediti sul presupposto che essi non avessero valore alcuno, quali, appunto, i crediti nei confronti delle società immobiliari collegate ai soci.

Tale ambiguità è stata risolta, come sopra evidenziato, dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società il 24 Settembre 2014, con la quale questi ha chiarito, in coerenza con il piano presentato, che anche quei crediti sono stati ceduti ai creditori.

In definitiva il concordato è misto perché la società ha proposto di cedere ai creditori l'intero patrimonio, ad eccezione delle sole immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Attraverso la liquidazione del patrimonio ceduto, cui andranno aggiunti i profitti derivanti dalla continuazione dell'attività aziendale, la società offre ai creditori la percentuale di soddisfazione indicata nella proposta; tale percentuale di soddisfacimento potrà essere incrementata (sempre che sia raggiunta la percentuale minima garantita), secondo l'ordine dei privilegi, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio, ed in particolare la riscossione dei crediti, desse un risultato superiore a quello atteso (per quanto confermato dal legale rappresentante con la dichiarazione resa il 24 settembre), e nel caso in cui il credito dei professionisti, in seguito ad accertamento "consensuale" ovvero giudiziale, sia inferiore alla misura "prudenzialmente" stimata nel piano, che ha meramente recepito le pretese dei professionisti stessi, senza un vaglio critico circa l'ammontare del compenso.

La stessa società AZZOLINI, nel contesto del piano e dalla proposta, ha operato una chiara distinzione tra l'azienda, costituita dalle immobilizzazioni e dai contratti relativi ai cantieri aperti, e che rappresenta lo strumento della continuità aziendale, rispetto al patrimonio, costituito da crediti scaduti e dalle riserve.

La società ha infatti più volte chiarito che il profitto destinato alla maggiore soddisfazione dei creditori ricavabile dalla continuità aziendale corrisponde alla differenza tra i ricavi che la società maturerà dalla prosecuzione dei cantieri ed i costi di gestione dei cantieri stessi (costi specifici e generali).

Ha affermato la società, rispondendo ai chiarimenti richiesti dal Tribunale, che "dalla proposta (..) -ed in particolare dallo schema a pag. 101- si evince con nettezza che le risorse a disposizione in caso di fallimento (ossia le risorse coincidenti con il patrimonio destinato a concorso) ammontano ad € 10.129.000,00 ed esse vengono riservate integralmente a copertura dei crediti privilegiati (pag. 10 della memoria depositata il 27 Giugno 2014). Il quantum complessivo destinato ai chirografari (ed anche alle commesse necessarie a coprire IVA e ritenute, in deroga all'ordine dei privilegi ex art. 182 ter, comma 1 l. fall.) è integralmente ricavato dalla plusvalenza che riviene dalla prosecuzione dell'attività aziendale, che costituisce qualcosa di più e di diverso rispetto al patrimonio assoggettato al concorso"; resta perciò quest'ultimo debitamente e per intero "canalizzato" alla sola soddisfazione dei privilegiati senza alcuna alterazione delle cause legittime di prelazione".

Soggiunge, poi, testualmente AZZOLINI che "la stima fornita dall'ing. Andrea Eccher, al quale è stata chiesta la stima dei cantieri in corso, illustra un profitto realizzabile dalla prosecuzione degli appalti per circa 2,5 milioni di euro (per un margine sul lordo dei ricavi pari a circa il 15%), profitto che si disperderebbe se la debitrice dovesse improvvisamente interrompere la propria attività produttiva, nell'ipotesi di un concordato liquidatorio ovvero nell'ipotesi di un fallimento"

L'ing. Eccher è giunto a determinare l'utile atteso dagli appalti attivi in portafoglio della ricorrente, rappresentato dalla differenza tra gli incassi attesi

ed i costi da sostenere (pag. 40 del documento intitolato “piano e proposta di concordato preventivo”).

Ricavi e costi sono connesso alla continuazione dei quindici appalti elencati a pagine 41-43 del documento intitolato “piano e proposta di concordato preventivo”.

“I costi della prosecuzione dei cantieri (...), come da precisazione contenuta nella memoria integrativa del 22.01.2014, al par. f, nel *chiarimento al quarto quesito sub 3* sono stati computati già entro il piano finanziario della prosecuzione dell’attività, quali oneri passivi indispensabili alla produzione del summenzionato margine di profitto” (pagina. 16 della memoria depositata il 27 Giungo 2014).

L’ing. Andrea Eccher ha ipotizzato, quanto ai tempi di realizzo degli utili stimati, che essi saranno incassati per circa € 630.000,00 entro il 2014, per ulteriori € 720.000,00 entro il 2015, per € 720.000,00 entro il 2016 e gli ulteriori circa € 400.000,00 nel 2017 (pag. 44 del documento intitolato “piano e proposta di concordato preventivo”).

Per contro, né nel ricorso né nel *business plan* (paragrafo 15 del piano concordatario) che, come detto, presenta un basso livello di analiticità con riguardo alla destinazione dei flussi concordatari, si afferma che il ricavato della liquidazione del patrimonio sia destinato alla copertura dei costi dell’attività aziendale, che troverà, invece, alimento dai flussi di cassa derivanti dalla continuazione dei cantieri.

Ne consegue che il patrimonio, costituito da crediti scaduti (tra cui S.A.L.) nei confronti di debitori pubblici e privati e da “riserve” di consistente entità, deve essere liquidato per essere destinato ai creditori.

Ciò giustifica la nomina di un liquidatore giudiziale che provveda agli incassi ed ai pagamenti ai creditori, secondo le scadenze previste dal *business plan* ed alla gestione del contenzioso, nei termini che seguono.

Mentre la continuazione dell’attività aziendale sarà riservata agli organi sociali, sotto la stretta vigilanza del commissario giudiziale nei termini che seguono

La società, in continuità, inoltre affiancherà il liquidatore nella gestione della liquidazione delle “riserve”

AZZOLINI ha invero iscritto riserve sui registri di contabilità dei cantieri in corso per un totale di € 5.374.951,20. Inoltre la ricorrente deve ancora definire le riserve iscritte nei registri di contabilità di appalti già ultimati e conclusi. Tali ultime riserve ammontano ad € 9.311.860,59. Il totale delle riserve iscritte è pertanto di € 14.686.811,79 (pag. 45 del documento intitolato “piano e proposta di concordato preventivo”).

Anche sulla gestione delle riserve, oltre che sulla continuità aziendale, AZZOLINI ha fondato la convenienza del concordato, affermando che l’interruzione improvvisa dell’attività pregiudicherebbe un equo trattamento della posizioni attive corrispondenti alle “riserve”, poiché –nel caso queste ineriscano ai cantieri in corso- “lo stallo” di questi cagionerebbe ineluttabilmente un irrigidimento nella disponibilità delle Stazioni Appaltanti a riconoscere la fondatezza delle riserve dell’impresa” (pag. 18 del documento intitolato “piano e proposta di concordato preventivo”). Mentre per gli appalti già conclusi, la conoscenza storica dei cantieri sarà molto utile per la negoziazione della liquidazione delle riserve o per l’eventuale contenzioso.

“Il perito (..) è giunto alla valutazione prudenziale che tali riserve possano essere stimate nel 30% del loro valore iscritto. In tal modo il valore attribuito alle riserve è di complessivi € 4.406.043,54” . Secondo il perito, la valorizzazione delle riserve può essere ipotizzate nell’arco temporale non inferiore a due anni dalla fine dei lavori di ciascun appalto di riferimento,

In via prudenziale, egli stima che la ricorrente riuscirà ad incassare gli importi delle riserve nei cinque anni successivi alla presentazione della relazione; l’incasso della quota di € 383.000,00 viene stimato nel corso del 2015 (pag. 46 del documento intitolato “piano e proposta di concordato preventivo”).

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il giudice ritiene, quanto alle modalità di liquidazione, che sarebbe irragionevole stabilire in capo al giudice delegato poteri di controllo maggiori di quelli che la

legge di riforma del di diritto fallimentare ha attribuito al giudice delegato stesso e ritiene, al contempo, che per le stesse ragioni, vada adeguatamente valorizzato il ruolo del comitato dei creditori.

Applicati dunque analogicamente gli articoli 31, 33, 34 e 35 della Legge Fallimentare, il collegio determina le seguenti modalità di liquidazione.

- a) Il liquidatore dovrà essere autorizzato dal comitato dei creditori, previo parere del commissario giudiziale, ad effettuare le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, la ricognizione di diritti di terzi, lo svincolo delle cauzioni, ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione. La suddetta autorizzazione è prevista anche per la decisione negoziata con i committenti pubblici e privati della liquidazione delle riserve e per le transazioni sui compensi dei professionisti. Sarà considerato atto di straordinaria amministrazione, ai fini sopra indicati, l'utilizzo di parte del ricavato della liquidazione del patrimonio a copertura di costi dell'attività d'impresa, nel caso in cui ciò risulti necessario all'esecuzione del concordato in continuità e funzionale al raggiungimento degli obbiettivi del concordato; secondo gli obbiettivi e le scadenze indicati nel business plan. Qualora gli atti sopra elencati eccedano il valore di € 50.000,00 (cinquantamila), il liquidatore dovrà dare previo avviso dell'operazione al giudice delegato.
- b) Il liquidatore giudiziale non potrà stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato. Questa autorizzazione sarà richiesta anche per il contenzioso che dovesse insorgere per la liquidazione delle riserve, per la riscossione dei crediti e per le eventuali istanze di fallimento dei debitori insolventi, per l'eventuale contenzioso con i professionisti in relazione ai crediti dagli stesi vantati e per l'eventuale contenzioso per l'accertamento della natura dei crediti privilegiati.
- c) Il liquidatore annoterà in un registro, previamente vidimato dal Presidente del comitato dei creditori, le operazioni giornaliere.
- d) Le somme a qualunque titolo riscosse dal liquidatore saranno depositate

entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal liquidatore.

- e) Il liquidatore informerà costantemente il commissario giudiziale dell'attività svolta e presenterà semestralmente al giudice delegato una relazione sull'attività.
- f) Ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F..

DELLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE E DEI RAPPORTI CON IL COMMISSARIO GIUDIZIALE.

Va qui richiamato, quanto testualmente evidenziato dal commissario nella relazione depositata il 30 Maggio 2014 (pag. 13): "Manca un effettivo coordinamento tra il debitore concordatario, assistito anche in questa fase dal collegio estensore del piano, e i legali che assistono la società nel notevole contenzioso ancora in essere ed è parziale, nonostante le numerose richieste del Commissario Giudiziale, il flusso informativo tra il collegio estensore del piano e gli organi della procedura con particolare riferimento alle cause in corso e ai complessi rapporti con le pubbliche amministrazioni. E' auspicabile che il collegio degli estensori del piano trasmetta nel più breve tempo possibile tutti i dati e le notizie, richieste dal Commissario Giudiziale, necessarie allo svolgimento della funzione di controllo delle operazioni e degli atti posti in essere dal debitore concordatario che possono incidere sul patrimonio del debitore aggravando il passivo e sul depauperamento dell'attivo e dei redditi attesi!".

E' dunque importante che il flusso di informazioni, che è mancato nella fase che ha preceduto l'omologa, sia regolato per la fase di esecuzione del concordato in continuità.

Per la parte del concordato in continuità, non è prevista la nomina di un liquidatore.

tali ragioni va rafforzata invece la funzione di vigilanza del commissario giudiziale, che deve essere costantemente messo al corrente dello svolgimento dell'attività aziendale.

La società si doterà pertanto di un sistema gestionale capace di fornire, con cadenza mensile, al commissario la documentazione atta ad illustrare l'andamento dell'impresa sotto il profilo gestionale, economico, patrimoniale finanziario ed idoneo a consentire al commissario l'accesso ad ogni informazione necessaria per verificare l'adempimento del concordato; presenterà semestralmente al giudice delegato una relazione sull'attività svolta; inoltre la società riverserà al liquidatore giudiziale al termine di ogni anno, i profitti derivanti dall'attività di impresa, secondo le scadenze e le misure identificate nel *business plan*.

QUANTO ALLE SPESE DI LITE.

Il Tribunale deve pronunciarsi sulle spese di lite, perché nonostante si tratti di procedimento camerale, trova applicazione la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione per la quale, in caso di procedimento camerale di natura contenziosa a parti contrapposte, trovano applicazione le regole generali del codice di rito (C. su 5269 del 19 giugno 1996).

Orbene, le opposizioni, per quanto siano formalmente respinte, sono servite ad introdurre informazioni molto importanti per modellare il contenuto del provvedimento di omologa, della modalità di liquidazione e dei poteri del commissario giudiziale.

Per tale ragione le spese di lite debbono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

RESPINGE

le opposizioni ed

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da Azzolini Costruzioni Generali s.p.a., con sede in Arco (TN), via Santa Caterina n. 100, P. IVA 00214890220, in persona

dell'amministratore unico sig. Marino Azzolini, nato ad Arco (TN) il 04.05.1972 ed ivi residente in via Passione n. 85 (C.F.: ZZL MRN 72E04 A372L);

COMPENSA

integralmente tra le parti le spese di lite.

DELEGA

il dott. Luca PERILLI quale giudice di riferimento per le comunicazioni del commissario giudiziale e della società.

NOMINA

Liquidatore, il dott. Giudiziale il dott. Giorgio CIPRIANI con studio in Rovereto (TN), Corso Rosmini, , per la liquidazione del patrimonio sociale, escluse le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e per procedere ai pagamenti a creditori alla scadenze indicate nel piano.

STABILISCE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDIAZIONE applicati analogicamente gli articoli 31, 33, 34 e 35 della Legge Fallimentare:

- a) il liquidatore dovrà essere autorizzato dal comitato dei creditori, previo parere del commissario giudiziale, ad effettuare le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, la ricognizione di diritti di terzi, lo svincolo delle cauzioni, ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione. La suddetta autorizzazione è prevista anche per la decisione negoziata con i committenti pubblici e privati della liquidazione delle riserve e per le transazioni sui compensi dei professionisti. Sarà considerato atto di straordinaria amministrazione, ai fini sopra indicati, l'utilizzo di parte del ricavato della liquidazione del patrimonio a copertura di costi dell'attività d'impresa, nel caso in cui ciò risulti necessario all'esecuzione del concordato in continuità e funzionale al raggiungimento degli obiettivi del concordato indicati dal *business plan*, secondo le relative scadenze. Qualora gli atti sopra elencati eccedano il valore di € 50.000,00 (cinquantamila), il liquidatore dovrà dare previo avviso dell'operazione al giudice delegato.

- b) Il liquidatore giudiziale non potrà stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato. Questa autorizzazione sarà richiesta anche per il contenzioso che dovesse insorgere per la liquidazione delle riserve, per la riscossione dei crediti e per le eventuali istanze di fallimento dei debitori insolventi, per l'eventuale contenzioso con i professionisti in relazione ai crediti dagli stesi vantati e per l'eventuale contenzioso per l'accertamento della natura dei crediti privilegiati.
- c) Il liquidatore annoterà in un registro, previamente vidimato dal Presidente del comitato dei creditori, le operazioni giornaliere.
- d) Le somme a qualunque titolo riscosse dal liquidatore saranno depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal liquidatore.
- e) Il liquidatore informerà costantemente il commissario giudiziale dell'attività svolta e presenterà semestralmente al giudice delegato una relazione sull'attività.
- f) Ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F..

NOMINA IL SEGUENTE COMITATO DEI CREDITORI

- Banca di Trento e Bolzano s.p.a.;
- ACSE, associazione in cosorzio stabile edile;
- Benedetti s.r.l.;

CON RIGUARDO ALLA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' AZIENDALE
STABILISCE che:

- la società si doti di un sistema gestionale idoneo a fornire, con cadenza mensile, al commissario la documentazione atta ad illustrare l'andamento dell'impresa sotto il profilo gestionale, economico, patrimoniale finanziario ed idoneo a consentire al commissario l'accesso ad ogni informazione necessaria per verificare l'adempimento del

